



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 14 luglio 2010, pubblicato sul BURC n. 52 del 2 agosto 2010, con il quale la società Essebiesse Power S.r.l. è stata autorizzata a costruire ed esercire l'impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 40 MW da realizzare nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana (SA), nonché le relative opere di connessione consistenti in una nuova Stazione Elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kV da collegare in entra-esce sulla linea a 220 kV "Rotonda-Tuscano" ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003;

VISTA l'istanza n. 2502/09.50 del 25 febbraio 2011, controfirmata dalla società Terna S.p.A., con la quale la società ESSEBIESSE Power S.r.l. ha chiesto la voltura a favore della società Terna S.p.A. dell'autorizzazione rilasciata con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 limitatamente alla realizzazione e all'esercizio della nuova Stazione Elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kV e dei raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV "Rotonda-Tuscano";

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 191 del 15 aprile 2011, con il quale l'autorizzazione relativa alla realizzazione delle suddette opere è stata volturata a favore della società Terna S.p.A.;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata dalla stessa Terna S.p.A., affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota n. TRISPA/P20140005862 del 29 maggio 2014, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di realizzare le suddette opere entro il termine stabilito dal citato Decreto autorizzativo n. 377 del 14 luglio 2010, ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione delle stesse;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 800 del 12 settembre 2014, con il quale la Regione Campania ha concesso alla società Terna S.p.A. una proroga del termine per la conclusione dei lavori fino al 13 ottobre 2015;



VISTO l'articolo 1, comma 164 della citata legge n. 16/2014 in base al quale *“Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale”*.

VISTA l'istanza n. TE/P20150004465 del 9 settembre 2015, con la quale la Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, entro il nuovo termine stabilito dal suddetto Decreto di proroga, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine medesimo a questi Ministeri, in considerazione dell'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 164/2014;

VISTO il decreto del 12 ottobre 2015, con il quale questi Ministeri hanno concesso la proroga richiesta fino all'11 ottobre 2017;

VISTA la nota n. TE/P20150004438 del 7 settembre 2015, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 11 settembre 2015 al n. 0021096, con la quale la società Terna S.p.A., in considerazione dell'imprevedibile mutamento dello scenario elettrico dell'area e della conseguente necessità di una nuova magliatura più efficiente della rete a 150 kV di trasmissione locale, raccordando la nuova Stazione alla linea 150 kV “Lauria-Padula”, ha presentato istanza di autorizzazione per un ridimensionamento degli impianti interni alla realizzanda Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana, non più in classe di isolamento 380 kV, come originariamente previsto, ed una riduzione del numero degli stalli e di sbarre sia per la sezione 220 kV che per la sezione 150 kV, rispetto a quanto parzialmente già realizzato, ed inoltre raccordare la stessa alla rete di trasmissione nazionale a 220 e a 150 kV;

CONSIDERATO che il procedimento autorizzativo per il ridimensionamento della realizzanda Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana è ancora in corso;

VISTA l'istanza n. TE/P20170003605 del 31 maggio 2017, con la quale la Terna S.p.A. ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine medesimo a questi Ministeri, non essendo in grado di ultimare, entro l'11 ottobre 2017, la costruzione delle opere autorizzate in conseguenza della sospensione dei lavori a causa del contenzioso in atto;

VISTO il decreto del 25 settembre 2017, con il quale questi Ministeri hanno concesso l'ulteriore proroga richiesta di due anni, fino all'11 ottobre 2019;

VISTA la sentenza n. 3966/2019 della Sezione III del TAR Lazio, con la quale è stato accolto il ricorso del Comune di Montesano sulla Marcellana per l'annullamento del predetto decreto del 25 settembre 2017 di proroga dei lavori;

VISTO l'atto di appello avverso la predetta sentenza, presentato da Terna al Consiglio di Stato ed assegnato alla Quarta Sezione con numero Reg. Gen. n. 4153/2019, con udienza pubblica di discussione del merito fissata per il giorno 24 ottobre 2019;



VISTA l'istanza n. TE/P20190055989 del 5 agosto 2019, con la quale la Terna S.p.A. - non essendo in grado di ultimare entro l'11 ottobre 2019 la costruzione delle opere autorizzate in quanto, in seguito alla predetta sentenza, ha dovuto sospendere i lavori in attesa della conclusione del procedimento giudiziario in corso dinnanzi al Consiglio di Stato – ha chiesto una proroga di ulteriori 2 anni per l'ultimazione delle opere;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la società Terna S.p.A. ha segnalato che la Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana è indispensabile per connettere alla RTN i produttori di energia da fonti rinnovabili, che hanno accettato come soluzione di connessione il collegamento alla detta opera elettrica;

CONSIDERATO che la società istante afferma, altresì, che l'opera elettrica è funzionale anche alla RTN, in quanto serve per migliorare la continuità del servizio di trasmissione nell'area interessata e per incrementare l'affidabilità della rete e ridurre le probabilità di energia non fornita raccordando la nuova Stazione all'esistente rete a 150 kV e a 220 kV;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, la Stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana risulta indicata fra quelle individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009 come interventi relativi alla trasmissione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche;

CONSIDERATO che l'opera in questione è prevista fin dal Piano di sviluppo della RTN del 2011;

VISTO l'art. 21 quater della l. n. 241/1990 e s.m.i., che testualmente recita: *“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

RITENUTO che la peculiare contingenza in cui si trova il procedimento di realizzazione della stazione elettrica renda necessario adottare un provvedimento conservativo nei confronti del provvedimento autorizzativo sopradetto;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, in considerazione della pendenza dinnanzi al Consiglio di Stato del procedimento giudiziario per la modifica della sentenza di annullamento del decreto di proroga del 25 settembre 2017 e della conseguente sospensione dei lavori di realizzazione della Stazione elettrica, vi sia un'attuale ragione di interesse pubblico alla conservazione del provvedimento di proroga, in quanto l'accoglimento dell'appello da parte del Consiglio di Stato senza la sospensione dei termini renderebbe *inutiliter datum* il provvedimento autorizzativo;

RITENUTO, quindi, che vi siano gravi ragioni per concedere la sospensione del termine e che tale sospensione possa essere concessa fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale n.r.g. n. 4153/2019 dinnanzi al Consiglio di Stato;



DECRETA

Articolo 1

Il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione Elettrica della RTN “Montesano sulla Marcellana” e opere connesse, autorizzati con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 14 luglio 2010, già prorogato alla data del 13 ottobre 2015 con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 800 del 12 settembre 2014, nonché alla data dell’11 ottobre 2017 con decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, nonché alla data dell’11 ottobre 2019 con decreto interministeriale del 25 settembre 2017, è sospeso fino alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato riguardante il ricorso n.r.g. 4153/2019.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER
I RIFIUTI E
L’INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)